



ANIEM NEWS

Settimanale Informativo

N. 19

25 Luglio 2016

Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere

SOMMARIO

NUOVO CODICE APPALTI

- ERRATA CORRIGE AL NUOVO CODICE APPALTI: IN GU LE CORREZIONI DI ERRORI FORMALI
- FOCUS NUOVO CODICE: ELIMINATA L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
- FOCUS NUOVO CODICE: OPERE PAGATE IN TOTO DAI PRIVATI

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

- CONSIGLIO GENERALE ANIEM
- CONVENZIONE ANIEM PER LICENZA D'USO NORME UNI A PREZZO CALMIERATO

GOVERNO

- CONSUMO DI SUOLO: POSIZIONI ANIEM + OSSERVAZIONI TERRITORIALI
- NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI: DAL 28 LUGLIO LE NUOVE REGOLE

EDILIZIA PRIVATA

- DECRETO SCIA 2: EDILIZIA PRIVATA CON SOLE 3 COMUNICAZIONI
- FOCUS DELLE COMUNICAZIONI ALLA PA

BANDI DI GARA

- BANDO RIQUALIFICAZIONE CASE CANTONIERE

DATI CONGIUNTURALI

- DATI APPALTI DI LAVORI: LE SPIEGAZIONI DELL'ANAC

GIURISPRUDENZA

- PERMESSO DI COSTRUIRE

NUOVO CODICE APPALTI

ERRATA CORRIGE AL NUOVO CODICE APPALTI: IN GU LE CORREZIONI DI ERRORI FORMALI

Si informa che è stato pubblicato in GU l'elenco delle correzioni (in allegato) materiali al testo del Nuovo Codice appalti e concessioni, d.lgs. 50/2016.

Trattasi di rettifiche che eliminano refusi, che quindi non modificano il senso della norma.

Si segnalano due specificazioni:

1) Art. 36 (contratti sotto soglia)

Comma 9: in ambito di disciplina di ricorso alle procedure ordinarie nei casi di importo inferiore alla soglia comunitaria (si ricorda che il ricorso alle procedure semplificate - affidamento diretto e negoziata - ha natura di facoltà per la stazione appaltante), si specifica il riferimento alle sole procedure aperte e ristrette, e non a tutte in generale;

2) Art. 83 (criteri di selezione e soccorso istruttorio)

Comma 5: la facoltà riconosciuta alla stazione appaltante di richiedere, ai fini della verifica della capacità economica e finanziaria, un fatturato minimo annuo che comunque non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto, viene specificamente riconosciuta in ambito di beni e servizi, tramite l'eliminazione del refuso che ne riconosceva l'applicabilità ai lavori (trattavasi di refuso in quanto nel comma precedente il riferimento era infatti limitato a beni e servizi).

A richiesta, si fornisce il testo coordinato con le modifiche.

FOCUS NUOVO CODICE: ELIMINATA L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'articolo 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016, prevede che la proposta di aggiudicazione venga sottoposta a verifica ovvero ad approvazione dell'organo competente.

Parere CdS

Il motivo che ha indotto il legislatore delegato all'eliminazione di ogni riferimento all'aggiudicazione provvisoria risiede nel parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto, con il quale è stato consigliato il definitivo abbandono dell'istituto, a causa dei numerosi problemi di identificazione cui era stato protagonista negli anni passati (impugnabilità immediata, risarcibilità del danno da revoca, tutela dell'affidamento). Pertanto, la "proposta di aggiudicazione" non costituisce una mera variante lessicale rispetto alla provvisoria, ma esprime la qualificazione degli atti precedenti e funzionali all'aggiudicazione come infraprocedimentali.

*Solo una aggiudicazione,
il resto è
infraprocedimentale*

L'eliminazione dell'aggettivo "definitiva" è una conseguenza: l'aggiudicazione è solo una. Prima dell'aggiudicazione (l'unica quindi) la stazione appaltante richiede all'operatore economico i documenti complementari del DGUE e, la stessa diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

*Efficace dopo verifica
possesso requisiti*

FOCUS NUOVO CODICE: OPERE PAGATE IN TOTO DAI PRIVATI

L'ANAC, tramite il parere n. 763 del 13 luglio, sull'articolo 20 del nuovo codice d.lgs. 50/2016, specifica che è necessario indire gare anche per le opere pagate totalmente da privati, se c'è utilità.

Articolo 20 nuovo codice

Per il presidente dell'Anticorruzione non c'è spazio per evitare le gare se il privato che realizza le opere ottiene dall'amministrazione una qualunque forma di controprestazione: non solo un prezzo, ma anche una qualunque forma di corsia preferenziale, incluse le autorizzazioni. In questo caso, infatti, si rientra in un contratto che prevede l'applicazione del codice.

*Controprestazione sotto
qualsiasi forma*

«L'istituto contemplato dall'articolo 20 del Codice non può trovare applicazione nel caso in cui la convenzione stipulata tra amministrazione e privato abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche da parte di

Utilità

quest'ultimo in cambio del riconoscimento in suo favore di una utilità, con conseguente carattere oneroso della convenzione stessa».

Quando si ha onerosità

Si avrebbe onerosità «in qualunque caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell'opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni. In tal caso la convenzione ha natura contrattuale». La conseguenza è l'obbligo di gara.

Il parere contiene altri chiarimenti importanti sull'applicazione dell'articolo 20:

No retroattività

- il nuovo istituto non può avere efficacia retroattiva ma può *«trovare applicazione esclusivamente alle convenzioni stipulate successivamente all'entrata in vigore del Codice stesso»;*

Lavori a terzi

- obbligo per l'operatore privato che ottiene l'ok a realizzare le opere senza gara *«di affidare i lavori a terzi, pur senza indicare le modalità con le quali tale affidamento debba avvenire»;*

Requisiti esecutore

- requisiti che le imprese in cantiere devono dimostrare: *«possesso di adeguati requisiti di qualificazione, quale principio di carattere generale, sancito nell'art. 84 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere in possesso di adeguata qualificazione».*

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

CONSIGLIO GENERALE ANIEM

Il Consiglio Generale ANIEM è convocato per il giorno 27 luglio 2016 alle ore 8,00 in prima convocazione, e **alle ore 12,00 in seconda convocazione**, presso la sede ANIEM di Roma, Via Livenza, 7, sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione Verbale precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. aggiornamento situazioni organizzative territoriali;
4. approvazione rendiconto economico al 31.12.2015 e preventivo 2016;
5. aggiornamento attività COSEAM ITALIA SPA
6. varie ed eventuali.

CONVENZIONE ANIEM PER LICENZA D'USO NORME UNI A PREZZO CALMIERATO

Si informa che ANIEM, lo scorso 18 luglio, ha siglato una convenzione che permette alle associate di ottenere la licenza d'uso delle norme UNI (**visualizzazione** di tutte le oltre 20mila norme del Catalogo UNI, comprese le EN e le ISO recepite da Uni), a 25 euro al mese + IVA.

L'iniziativa rientra nell'ambito di una fase di sperimentazione UNI (che terminerà a dicembre 2016), finalizzata a promuovere un'indagine di mercato circa l'interesse ad acquisire le normative tecniche anche ai fini di una corretta determinazione dei prezzi nel 2017.

Alle imprese interessate vengono chieste una serie di informazioni per identificarla, e la richiesta di accesso al servizio verrà inviata direttamente all'UNI.

UNI stessa contatterà poi le aziende per la stipula del contratto, perché sarà un rapporto diretto tra azienda e UNI.

Si ricorda che il contratto vale fino alla fine del 2016, perché trattasi di fase sperimentale.

GOVERNO

CONSUMO DI SUOLO: POSIZIONI ANIEM + OSSERVAZIONI TERRITORIALI

*Documento di sintesi
sulle novità*

Si fa seguito all'approfondimento già diffuso con le Aniem News n. 18, proponendo in allegato un documento di sintesi sulle principali disposizioni contenute nel disegno di legge sul contenimento consumo di suolo e riuso dell'edificato, ora in Commissione Ambiente e Agricoltura del Senato, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera lo scorso 12 maggio.

Posizioni ANIEM

A tal riguardo si ricorda che le posizioni di Aniem, da sempre ribadite in sede di presentazione del Documento Programmatico alle competenti sedi istituzionali, si fondano su una innovativa politica di riqualificazione urbana: no al consumo del suolo, sì alla demolizione e ricostruzione.

*No al consumo/ sì a
demolizione e
ricostruzione*

Una moderna e funzionale urbanistica deve abbandonare logiche meramente speculative e di consumo de territorio per dedicarsi alla riqualificazione delle aree urbane.

*Demolizione +
riqualificazione
urbanistica, ambientale e
d energetica*

Se da una parte sono apprezzabili le modifiche alla previgente normativa edilizia, dallo Sblocca Italia in poi, volte al recupero del patrimonio edilizio senza ulteriore consumo di suolo, e attraverso lo sblocco del mercato immobiliare fortemente scosso dalla crisi abitativa degli affitti, in una logica di liberazione delle imprese di costruzioni dall'invenduto, dall'altra chiediamo uno slancio di coraggio ulteriore: in questo contesto la demolizione e sostituzione di aree degradate, o comunque obsolete e non coerenti, seguita da un' incisiva e doverosa riqualificazione urbanistica, ambientale ed energetica, non deve più costituire un tabù.

Vantaggi

Vantaggi rispetto alla ordinaria riqualificazione edilizia: produce spesso come risultato finale edifici rinnovati nell'apparenza, ma non resi più sicuri né dal punto di vista strutturale ordinario, né tantomeno dal punto di vista dei requisiti antisismici ed energivori a livello impiantistico.

*Interventi giuridico -
fiscali*

Abbiamo chiesto il sostegno di strategie di demolizione e ricostruzione con interventi adeguati di carattere giuridico-fiscale (stabilizzazione degli incentivi, perequazione urbanistica, procedure innovative per favorire trasferimenti di cubature).

Appare evidente che il disegno di legge molto recepisce delle nostre proposte.

Invio osservazioni

A tal riguardo si invitano le associazioni Territoriali a segnalare eventuali osservazioni, che potranno essere oggetto di un intervento dell'ANIEM presso le competenti sedi.

NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI: DAL 28 LUGLIO LE NUOVE REGOLE

I contenuti in sintesi

Come già analizzato nei precedenti numeri delle Aniem news, entrerà in vigore dal prossimo 28 luglio il decreto che riscrive la Conferenza di Servizi (Dlgs n. 127 del 2016) che, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 162 del 13 luglio) e in sintesi si sostanzia in: meno potere per le Soprintendenze, meno partecipanti, tempi certi per i pareri.

*Conferenza semplificata:
on line + 45 giorni*

La conferenza semplificata, on line, andrà chiusa in 45 giorni (termine perentorio).

La conferenza deve essere indetta entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda.

Silenzio assenso

Il termine raddoppia e sale a 90 giorni per gli enti di tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute dei cittadini.

Silenzio assenso in caso di mancata pronuncia entro il termine, al contrario gli eventuali dissensi devono essere non superabili per portare a una pronuncia negativa. Le norme sul silenzio assenso però non avranno valore per le opere sottoposte a Via statale.

Sovrintendenti

Viene, poi, limitato il potere di veto dei sovrintendenti. Nella conferenza di servizi nessun interesse, compreso quello posto alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, può, di per sé, bloccare la conclusione del procedimento.

Conferenza simultanea

Altra possibilità è quella di comporre gli interessi in una conferenza "simultanea", cioè con la presenza fisica dei rappresentanti delle amministrazioni, che scatta per progetti più complessi. Anche qui la conclusione del procedimento deve avvenire entro 45 giorni dalla prima riunione. Ciascun ente potrà farsi rappresentare da un unico soggetto.

Unico rappresentante

Grandi novità per la partecipazione dello Stato: le amministrazioni non potranno partecipare in modo autonomo, ma avranno un rappresentante unico, che sarà titolare dell'iniziativa amministrativa. In caso di disaccordo, le altre amministrazioni

Privati interessati

potranno mettere a verbale il loro parere negativo ma non potranno incidere sulla volontà del rappresentante unico. Questi sarà indicato dal prefetto.

Alle riunioni della conferenza possono essere invitati i privati interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza.

*Conferenza preliminare
per indirizzare il privato*

Per i progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, l'amministrazione può indire una conferenza preliminare, al fine di indirizzare il richiedente, prima della presentazione del progetto definitivo o di un'istanza, al fine di indicare le condizioni da rispettare per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso.

Fase transitoria

Fase transitoria: il decreto sarà applicato solo ai procedimenti avviati successivamente al 28 luglio.

EDILIZIA PRIVATA

DECRETO SCIA 2: EDILIZIA PRIVATA CON SOLE 3 COMUNICAZIONI

<i>Iter per l'approvazione</i>	Si fa seguito a quanto già analizzato nella Aniem news n. 16. In attesa del completamento dell'iter normativo che prevede il passaggio in Conferenza Unificata, seguito dall'ottenimento del parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, per tornare poi a Palazzo Chigi ed essere pubblicato in GU, il decreto "Scia 2" contiene una serie di disposizioni di modifica del testo unico edilizia.
<i>3 tipi di comunicazione amministrativa</i>	Le attività di edilizia privata saranno ricondotte a tre soli ambiti di comunicazione amministrativa: il permesso di costruire, la Scia e la Cila. Poi ci sono gli interventi di edilizia libera, che non prevedono alcuna istanza e comunicazione e che vengono incrementati.
<i>Edilizia libera</i>	
<i>Eliminazione Dia e Cil</i>	La principale novità del decreto è quindi l'eliminazione di Dia (Denuncia di inizio attività) e Cil (Comunicazione di inizio lavori)

FOCUS DELLE COMUNICAZIONI ALLA PA

<i>Scia e Super Scia</i>	Scia (e Super-Scia) La Segnalazione certificata di inizio attività sostituisce integralmente la Dia, ed incorpora anche gli interventi per i quali si poteva scegliere la strada della Dia in alternativa al permesso di costruire. La Scia diventa dunque lo strumento principale per gli interventi edilizi la cui rilevanza non imponga l'istanza di permesso di costruire.
<i>Strumento principale se no permesso di costruire</i>	Interventi sottoposti a Scia: <ul style="list-style-type: none">- manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell'edificio;
<i>Gli interventi</i>	<ul style="list-style-type: none">- gli interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali dell'edificio;- gli interventi di ristrutturazione edilizia, «purché diversi da quelli che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti di

destinazione d'uso, nonché diversi da quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli».

(Le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa restano invece assoggettate a comunicazione di inizio attività).

Super scia

La Super-Scia sostituisce integralmente la denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (cioè la Super-Dia).

Cil asseverata

Cil asseverata residuale

Come detto, si elimina la Cil, sostituita dalla categoria della Cil asseverata. Sarà una categoria residuale di tutti gli interventi che non ricadono in modo espresso né fra quelli di edilizia libera, né fra quelli che richiedono una segnalazione e una autorizzazione.

On line

La Cila potrà essere comunicata anche on line, insieme al progetto. Sono esclusi dalla Cila gli interventi sulle parti strutturali dell'edificio. La Cila, se integrata con la comunicazione di fine lavori, vale anche come comunicazione per l'attribuzione della categoria catastale. La mancata comunicazione entro i tempi comporta una sanzione di 1000 euro. Se si manda la Cila in corso d'opera la sanzione scende è ridotta di 2/3.

Sanzione

Nessuna comunicazione per le strutture temporanee

Attività edilizie che non richiedono né autorizzazioni né comunicazioni:

Elenco attività no autorizzazioni

- realizzazione delle rampe;
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee da rimuovere dopo 90 giorni;
- pavimentazioni e finitura degli spazi esterni;
- installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici diventa (sempre che non riguardi le zone A);
- parchi giochi;
- elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Segnalazione certificata di agibilità

Certificato di agibilità

In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità, il decreto introduce la Sca, Segnalazione certificata di agibilità, con cui un professionista abilitato attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, e la sua agibilità (sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati).

Gli interventi

La Sca potrà riguardare non solo gli interventi sottoposti a Scia ma anche quelli sottoposti a permesso di costruire. Si presenta allo sportello unico e potrà riguardare: nuove costruzioni, ricostruzioni

o sopraelevazioni (totali o parziali). Sanzione: se non si presenta la segnalazione di agibilità si rischia di pagare una somma tra i 77 e i 464 euro.

Sanzione

Lo schema del decreto Scia-2 fornirà una mappa di oltre 300 provvedimenti, tramite una tabella allegata al testo, che riporterà accanto a ogni tipo di attività la definizione unica standardizzata, il richiamo normativo e il tipo di permesso richiesto al privato.

*Tabella di 300
provvedimenti*

Il decreto considera anche gli interventi che hanno impatto diretto sull'ambiente o che riguardano opere pubbliche: autorizzazione integrata ambientale (Aia), valutazione di impatto ambientale (Via), autorizzazione unica ambientale (Aua) e, ancora, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, per le dighe e per le bonifiche.

*Impatto sull'ambiente e
opere pubbliche*

BANDI DI GARA

BANDO RIQUALIFICAZIONE CASE CANTONIERE

*Riqualificazione e
uniformità*

Il 16 dicembre 2015 è stato firmato un accordo di collaborazione tra Anas, Mibact, MIT e Agenzia del Demanio, che prevedeva l'avvio di una fase sperimentale di riqualificazione delle case cantoniere, per offrire servizi, come ristorazione e ospitalità, a costi standard, garantendo la massima uniformità all'intera rete.

Giovani imprenditori

Il progetto nasce come un'opportunità per giovani imprenditori, che verranno selezionati sulla base della capacità e dei progetti.

Localizzazione

Il bando con cui Anas mette in gara la concessione delle prime strutture (in allegato, insieme all'elenco delle prime case individuate per il progetto pilota) è stato pubblicato pochi giorni fa.

*Cambiare ragione sociale:
ristorazione e turismo*

Le strutture sono in Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia.

Si specifica di nuovo che lo scopo è quello di cambiarne la ragione sociale: non più mobilità e manutenzione delle strade, ma ristorazione e turismo.

*Anas paga la
ristrutturazione*

La ristrutturazione dell'immobile sarà a carico di Anas, che investirà 7,5 milioni di euro in tre anni nel progetto.

*Il concessionario
svilupperà le attività
imprenditoriali*

Il concessionario avrà, invece, il compito di sviluppare le attività imprenditoriali in coerenza con le linee guida del bando, garantendo alcuni servizi di base definiti (pernottamento, bar e ristoro, free Wi-Fi, postazioni di ricarica per i veicoli elettrici e info point di informazione turistica) e aggiungendo a questi dei servizi opzionali. L'offerta sarà quindi composta da una parte tecnica e da una parte economica, incentrata sul canone mensile di concessione e sulle royalty sul fatturato. Le concessioni dureranno dieci anni, trascorsi i quali si procederà ad un nuovo bando di gara.

10 anni

Il progetto delle case sarà sviluppato nelle diverse strutture in base a linee guida comuni, creando così uno standard riconoscibile.

*Scadenza: 31 ottobre
2016*

Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, andranno presentate sul portale acquisti di Anas entro le 12 del prossimo 31 ottobre. L'obiettivo è quello di aprire la prima casa cantoniera a giugno 2017.

Di seguito uno stralcio del bando con le principali informazioni:

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Si richiede, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara: di aver conseguito, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione dell'Avviso di gara, un fatturato specifico annuo in settori analoghi o connessi all'attività prescelta per la gestione della casa cantoniera, non inferiore al 100% del valore annuale stimato della concessione per il/i lotto/i cui si intende partecipare, di cui al punto II.2.6 del presente bando.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Si richiede, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara, di aver maturato una esperienza almeno triennale nei settori della ricettività, della ristorazione ed in genere nel comparto turistico-ricreativo, comprovata da un elenco delle principali attività utilmente svolte dal concorrente in tale periodo. Tale elenco dovrà essere espresso attraverso una scheda descrittiva sintetica che fornisca le seguenti informazioni:

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto.

Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n 50/2016

Procedura aperta

Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS <https://acquisti.stradeanas.it> , a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 31/10/2016.

Offerte digitali

DATI CONGIUNTURALI

DATI APPALTI DI LAVORI: LE SPIEGAZIONI DELL'ANAC

Primi sei mesi del 2016

L'ANAC ha pubblicato un comunicato in cui si analizzano i dati del mercato degli appalti nei primi sei mesi del 2016, in cui si esaminano anche gli effetti realmente dovuti all'instabilità generata dall'entrata in vigore del nuovo codice, e quali invece ne sono autonomi.

Cause della riduzione della domanda

L'ANAC registra una forte riduzione della domanda di lavori pubblici nell'arco temporale detto, ma ne scompone i dati per capirne l'origine.

Centralizzazione + appalto integrato

Per ANAC in primo luogo ha pesato la centralizzazione, originante dal divieto di acquisto autonomo imposto ai Comuni a novembre 2015. Poi ha pesato anche il divieto di appalto integrato.

Trattasi quindi di una lenta discesa, giunta fino al -62% registrato a giugno.

Riduzione ante codice

Infatti, come precisa il comunicato, già prima dell'entrata in vigore del Codice il mercato ha registrato una riduzione del 16% in relazione al numero degli appalti, e del 33% relativamente all'importo, rispetto allo stesso periodo del 2015.

Post codice: riduzione più attenuata

Dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, invece, nel periodo compreso tra il 19 aprile ed il 30 giugno 2016, questa riduzione è risultata più accentuata, con valori nell'ordine del 52% in termini di numerosità e del 62% in termini di importo.

Qualificazione SA

L'Autorità fa ricadere le cause sulle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, che, come detto, già nel vecchio sistema, fondavano le basi per la razionalizzazione del numero delle PA attraverso la loro aggregazione (33, comma 3 bis, d.lgs n. 163/2006). Dopo diverse proroghe, queste norme sono entrate in vigore dal 1 novembre 2015: nel campo dei lavori, nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2015, è stata registrata una contrazione media degli appalti nell'ordine del 20% rispetto al 2014.

Divieto appalto integrato

Dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, il settore dei lavori ha poi sofferto una riduzione ulteriore (-62%), dovuta «alla necessità delle stazioni appaltanti di dover bandire ponendo a base di gara il progetto esecutivo e di dover utilizzare obbligatoriamente, per gli appalti di importo superiore ad un milione di euro, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa». Quindi, al calo portato dagli obblighi di aggregazione si è sommato il problema del divieto di appalto integrato e dell'obbligo di usare il criterio del prezzo più basso fino a 1.000.000.

OEPV >1.000.000

*Attenuazione del
fenomeno*

Ma l'ANAC spiega che il fenomeno già sta rientrando autonomamente: emergono segni di attenuazione per ciascuna fascia di importo (superiore a 1.000.000 di euro, tra il 19 aprile ed il 31 maggio 2016, contrazione dell'84% rispetto allo stesso periodo del 2015; mentre nel mese di giugno tale contrazione, rispetto a giugno 2015, è passata al 45%).

GIURISPRUDENZA

PERMESSO DI COSTRUIRE

Composizione del contributo

1)**ONEROSITA'**: il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2766 del 22 giugno 2016, ha affermato che il principio dell'onerosità del permesso di costruire è confermato dall'art. 11, comma 2 del d.P.R. 380/2001. Il successivo articolo 16 specifica che il relativo contributo è costituito da due quote: incidenza delle spese di urbanizzazione e costo di costruzione dell'edificio assentito. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 16 la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è di norma (salvo eventuale rateizzazione a richiesta dell'interessato) corrisposta all'atto del rilascio del permesso. Invece, ai sensi del successivo comma 3, la quota relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della costruzione.

Corresponsione quote

Mutamento destinazione d'uso + modifiche sostanziali parametri

2)**VARIANTE ESSENZIALE**: il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1924 del 12 maggio 2016, ha specificato che per la configurazione dell'istituto di variante essenziale occorre considerare l'art. 32 del d.P.R. 380/01, che ricomprende il mutamento di destinazione d'uso che comporti modifiche sostanziali dei parametri urbanistico - edilizi e il mutamento delle caratteristiche di un precedente intervento edilizio già autorizzato. Così la domanda di esecuzione di variante essenziale è da considerarsi volta ad ottenere un nuovo ed autonomo permesso di costruire in quanto le profonde e sostanziali modifiche vanno a realizzare in concreto un'opera diversa nelle sue caratteristiche essenziali da quella in origine assentita e in questo la differenza dalle varianti c.d. ordinarie e delle varianti minime.

Nuovo e autonomo permesso di costruire

Impugnazione dal completamento lavori

3)**IMPUGNAZIONE**: Il CdS, sentenza n. 4909 del 28 ottobre 2015, ha precisato che in caso di impugnazione da parte del vicino di un permesso di costruire rilasciato a terzi, il termine di impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori o, comunque, dal momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possono avere dubbi in ordine alla portata dell'intervento.